

Il neopositivismo giuridico di Kelsen.

- Gabriele Gentilini -

- I. Il dibattito culturale
- II. Capisaldi del sistema
- III. La critica del sistema giusnaturalistico e di altri sistemi
- IV. Diritto e morale
- V. Il sistema kelseniano del diritto positivo
- VI. Il problema della norma fondamentale
- VII. Il primato del diritto internazionale rispetto a quello dei singoli Stati

I. Il dibattito culturale

A seguito della pubblicazione del *Tractatus* di Wittgenstein il filosofo tedesco Schlick fonda il Circolo di Vienna il quale nella sua esplicazione rappresenta la corrente del neopositivismo o positivismo logico.

Infatti durante il secondo quarto del ventesimo secolo emersero due scuole di pensiero ispirate al filosofo austriaco Ludwig Wittgenstein. La prima di queste scuole, l'empirismo logico, o neopositivismo logico, ebbe origine a Vienna diffondendosi successivamente in Gran Bretagna e negli Stati Uniti. Gli empiristi logici sostenevano l'esistenza di un solo tipo di conoscenza, la conoscenza scientifica, la verificabilità empirica di ogni conoscenza valida, il fatto che ciò che è stato ritenuto filosofia non è né vero né falso ma letteralmente insensato. Si ha un ritorno a Leibniz riguardo ai principi logici di identità e di non contraddizione. La filosofia all'interno del circolo di Vienna, assume pertanto un carattere prevalentemente matematico. Sia l'empirismo logico che il neopositivismo logico fanno una distinzione tra le proposizioni che concernano i fatti e le proposizioni che concernano le idee. Le proposizioni che si riferiscono ai fatti non hanno necessità, sono probabili; le proposizioni che concernano le idee sono tutte ipotesi.

Pertanto, come denotato, caratteristica principale di tale sistema è una forte critica verso ogni forma di filosofia metafisica per cui ci si richiama alla filosofia empirista ed empiriocriticista, al pensiero di Russell e di Wittgenstein. Alla base della conoscenza diretta viene posta, come elemento essenziale, la pura esperienza la quale deve necessariamente tralasciare ogni implicazione metafisica, sia positivista che idealista.

In questo clima culturale si sviluppa il neopositivismo giuridico del quale il principale esponente è Hans Kelsen, considerato uno dei più grandi giuristi del ventesimo secolo.

Il positivismo giuridico può essere considerato come quella dottrina giusfilosofica che ha in massima considerazione l'aspetto formale del diritto considerato che, infatti, tiene conto della struttura della norma a prescindere dai valori sottesi che la ispirano, sfociando pertanto in una visione di cosiddetta avalutatività (estraneità dei valori).

Il pensiero di Kelsen, orientato verso una critica del giusnaturalismo, può essere considerato una specie di formalismo giuridico, in cui il concetto di diritto viene identificato con la sua validità formale. Tali tesi vengono sostenute nelle sue opere, tra cui si possono menzionare: Problemi fondamentali della dottrina del diritto e dello Stato (1910); Dottrina generale dello Stato (1925); Essenza e valore della democrazia (1920 e 1929); Socialismo e stato (1920); Dottrina pura del diritto (1933); Teoria generale del diritto e dello Stato (1945); Teoria politica del bolscevismo (1948); Il problema della giustizia (1960); Teoria generale delle norme (1979).

II. Capisaldi del sistema

Come detto, il maggior esponente del neopositivismo giuridico è Hans Kelsen. Il presupposto da cui parte l'insigne autore è quello comune a tutto il neopositivismo e cioè il carattere descrittivo ed avalutativo della scienza ed il carattere pratico o irrazionale dei giudizi di valore.

La "avalutatività del diritto positivo" consiste nel principio secondo il quale la legge non è né buona né cattiva, semplicemente è: "Essa vuole rappresentare il diritto come è, senza legittimarlo come giusto o squalificarlo come ingiusto. Si occupa del diritto reale e possibile e non già del diritto giusto (o ideale cioè di quello che dovrebbe essere). In questo senso, essa è una teoria giuridica radicalmente realistica. Essa si rifiuta di

valutare il diritto positivo".

Egli si è proposto di liberare il diritto stesso da tutte le teorie, che si erano affacciate ad esso nel corso dei secoli. La dottrina pura del diritto consiste in un approccio scientifico al diritto in quanto tale. Ciò è possibile solo se si purifica il diritto dagli elementi che gli sono estranei quali la psicologia, la sociologia, l'etica, la politica, ecc.¹.

Infatti lo stesso Kelsen afferma che "la scienza non è in grado di pronunciare giudizi di valore (qui sta il concetto di avalutatività) e quindi non vi è autorizzata. Ciò si applica ugualmente alla scienza del diritto la quale, anche se è considerata come una scienza dei valori, consiste nella conoscenza dei valori ma non può produrre questi stessi valori; può comprendere le norme ma non può crearle". Da tale affermazione si deduce che il neopositivismo giuridico non può analizzare il diritto quale diritto in sé, come è invece nella concezione del giusnaturalismo², bensì la precipua funzione del giurista è quella di descrivere le norme giuridiche positive.

Secondo il diritto naturale, almeno tradizionalmente inteso, il diritto è un fenomeno non convenzionale ma si tratta di un fenomeno naturale

¹ Ricordiamo che con la codificazione napoleonica fu apportato dalla dottrina giuridica il principio di completezza dell'ordinamento giuridico positivo per cui si ritenne che un ordinamento giuridico potesse essere completo e senza lacune, arrivando pertanto al positivismo giuridico. In particolare per la scuola dell'esegesi, formatasi in Francia nel corso del XIX secolo, si sostenne che lo studio del diritto dovesse essere espressamente un commento stretto della norma positiva. In tal modo il compito del giurista, secondo tali opinioni, era quello di attenersi allo studio delle norme esistenti. Menzioniamo in questa sede Austin, della corrente degli utilitaristi inglesi, il quale si dedicò all'analisi del diritto e fondò, in merito a questo, l'indirizzo analitico del diritto positivo. Secondo questo autore il diritto è un comando, emesso da un legislatore il quale dispone una sanzione nel caso che il comportamento non sia conforme al comando stesso. La conseguenza, secondo tale autore, è che qualora la norma non abbia in sé questi requisiti del comando e della sanzione non è diritto. Si ha in questa visione un richiamo a Hobbes, per cui il diritto è solo comando ed il comando (come diritto) viene posto dallo stato.

connaturato in ogni individuo. In tal modo il concetto stesso di giustizia può essere considerato, secondo alcuni teorici giusnaturalisti, una teoria etico-politica che va al di là dello stato di diritto.

Di conseguenza ciò che deve essere posto sotto l'analisi dell'interprete è la realtà giuridica esistente così come essa viene posta e non come dovrebbe essere al fine di uniformarsi ad un'idea trascendente o ad un ipotetico diritto naturale.

Sostiene l'autore che "Se la scienza del diritto non deve risolversi nella scienza della natura, il diritto deve essere allora staccato il più chiaramente possibile dalla natura.

Questo è però difficile per il fatto che il diritto, o ciò che si suole chiamare anzitutto come tale, pare che, almeno per una parte del suo essere, stia nel campo della natura e abbia una esistenza del tutto naturalistica. Se si analizza cioè un qualsiasi fatto considerato come diritto, per esempio una deliberazione parlamentare, un atto amministrativo, una sentenza giudiziaria, un negozio giuridico, un delitto, si possono distinguere due elementi: l'uno è un atto sensibilmente percepibile il quale procede nello

Austin, pur non rifiutando a priori il concetto di diritto naturale, rivolge di più la propria attenzione al diritto positivo e cioè alla legge come viene posta dal sovrano.

Quindi secondo detto autore oggetto della scienza del diritto è solo il diritto positivo cioè il diritto posto da determinati soggetti. Il diritto è un comando che esige un certo comportamento pronunciato da chi ha potere con la conseguente applicazione della sanzione nel caso non si rispetti il comando medesimo.

² Per diritto naturale si intende, almeno nei suoi primi aspetti, quella teoria che, contrapposta al concetto di diritto positivo, afferma di essere perfetto, immutabile ed eterno rispetto al diritto positivo. Secondo questa concezione il diritto si ricaverebbe dalla natura, dalla ragione, da Dio, secondo la sua volontà. Pertanto esisterebbero dei diritti naturali immanenti nella natura medesima, non prodotti dall'uomo. Da queste premesse parte il giusnaturalismo diretto ad affermare che esistono norme universali immutabili ed evidenti e deducibili dalla natura medesima e rivelate all'uomo dalla ragione.

spazio e nel tempo, un accadimento esteriore, per lo più un comportamento umano, l'altro è un significato, uno specifico significato quasi immanente o aderente a quest'atto o accadimento."

Per il giurista il diritto positivo si esplicita in tutta una serie di norme, di cui il sistema è intessuto, le quali hanno un valore ipotetico-relativo. Una norma risulta essere valida solo se ha la capacità di esprimere una forza vincolante per coloro dei quali viene a disciplinare il comportamento.

Pertanto Kelsen sostiene che il diritto è sostanzialmente una tecnica sociale consistente nella organizzazione della forza.

D'altra parte lo stesso Kelsen è sostenitore del fatto che lo Stato rispetto ai singoli individui isolati, costituisce un sistema organizzato di norme costituenti il diritto positivo ed è quest'ultimo che deve essere l'oggetto della teoria giuridica.

Per cui il diritto è da qualificarsi come scienza di norme e sono da escludersi da tale sfera tutte quelle dottrine che invece conducono il diritto all'analisi di valutazioni emozionali, cercando di fondare i valori su cui il gruppo deve fondarsi.

La caratteristica essenziale del sistema kelseniano consiste nel riconoscimento di una sfera di validità della norma giuridica la quale non è da confondersi con i fatti e con le valutazioni emozionali. Pertanto la norma giuridica deve essere rispettata non in quanto sia buona o giusta, bensì perché è stata prodotta in una data maniera ed è valida sul presupposto che esista una norma fondamentale che prefissi l'autorità creatrice del diritto.

III. La critica del sistema giusnaturalistico e di altri sistemi

Kelsen attraverso la sua opera dottrinale ha voluto elaborare una dottrina pura del diritto libera da elementi estranei riguardanti concetti come la

morale, la politica, la psicologia, la sociologia, potendo in tal modo, e solo in tal modo, garantire una sorta di oggettività della scienza del diritto che ha un prevalente carattere descrittivo.

Sappiamo che ad un tale sistema, come sopra accennato, si oppone la teoria del giusnaturalismo secondo la quale si deve partire dalla considerazione dell'esistenza di valori assoluti, insiti nell'umanità ed immanenti nella natura. Secondo detta teorizzazione da questi valori si devono dedurre i principi giuridici.

Ma così facendo, come sostiene Kelsen, si compie un salto illegittimo da un punto di vista prettamente scientifico, dal piano della natura (e cioè dell'essere) a quello del diritto (cioè del dover essere).

Si critica inoltre il sistema marxista il quale ritiene che lo stato si costituisce con lo scopo di tutelare la proprietà privata e che con la eliminazione della proprietà privata medesima anche lo stato sia destinato ad estinguersi.

Kelsen, dal canto suo, ritiene che lo stato è necessario in quanto non è possibile, in ogni caso, alcun ordinamento senza che vi sia la coercizione dell'uomo sul suo prossimo e l'istituzione statale costituisce una tecnica sociale indispensabile per ogni società costituita. Stato il quale costituisce un sistema organizzato di norme, cioè il diritto (che è diritto positivo) i cui destinatari sono i vari soggetti.

Ne deriva secondo l'autore trattato, come già accennato, una identificazione tra stato e diritto per cui vi è la dipendenza dello stato rispetto alla legge.

IV. Diritto e morale

In questo contesto teorico diritto e morale non coincidono, sono fra loro realtà poste su piani diversi ed infatti la funzione precipua del giurista dovrebbe essere quella di analizzare il diritto vigente secondo

un'interpretazione eticamente neutrale.

La giustizia secondo Kelsen è un ideale irrazionale ed è impossibile rispondere alla domanda che cosa essa sia.

Essa è un concetto scientificamente privo di contenuto, fatto salvo il suo uso inteso come applicazione delle leggi ai casi concreti in conformità alle leggi scritte (giustizia formale).

Sostiene Kelsen: *“Importa qui anzitutto liberare il diritto da quel legame per cui è sempre stato unito alla morale. Con ciò naturalmente non si vuole certo mettere in dubbio l'esigenza che il diritto debba essere morale, cioè debba essere buono. Come categoria morale, il diritto non significa altro che giustizia. La felicità sociale si chiama giustizia. In verità tale parola è anche usata nel senso di positiva conformità col diritto e particolarmente di legalità Giustizia, nel significato che le è proprio e che la differenza dal diritto esprime però un valore assoluto. Il suo contenuto non può essere determinato dalla dottrina pura del diritto. Anzi, esso non è in alcun modo determinabile dalla conoscenza razionale, e ciò è bene dimostrato dalla storia dello spirito umano che da millenni si sforza inutilmente di risolvere questo problema. La giustizia è un ideale irrazionale. All'uomo è stato dato soltanto il diritto positivo o, più esattamente, come oggetto di ricerca.”*

Quindi il neopositivismo giuridico deve precludersi ogni speculazione di tipo giusnaturalistico, in cui si mescola valutazione giuridica e valutazione morale, sul diritto in sé. Deve invece limitarsi ad una teoria del diritto positivo al quale si riconosce una validità ipotetico relativa.

V. Il sistema kelseniano del diritto positivo

La teoria kelseniana è ricollegabile, per certi aspetti, ai principi kantiani. Infatti lo stesso giurista riconduce il suo pensiero alla distinzione tra essere e dover essere la quale, sul piano giuridico, conduce alla distinzione

rispettivamente tra natura e diritto.

Il diritto è costituito da norme che enunciano un nesso tra eventi che si avvale di un giudizio che il Kelsen riconduce al principio di imputazione: la norma giuridica dispone che, dato un evento X, che è l'illecito, deve conseguirci un evento Y, cioè l'effetto. Così come nel sistema naturale ad un dato evento causativo X^1 corrisponde un determinato effetto Y^1 .

Pertanto si deduce che la differenza tra la norma giuridica e la legge naturale consiste nella distinzione tra imputazione e causalità.

Va considerato che il concetto fondamentale della teoria del diritto, in Kelsen, è quello di norma ed una norma si considera valida se ha forza vincolante per coloro dei quali disciplina il comportamento esteriore.

Si tratta di un concetto di validità slegata dalla volontà degli individui oltre che dalla volontà del legislatore medesimo. Pertanto secondo Kelsen la volontà della norma non è dovuta al fatto che i soggetti vogliano o non vogliano, bensì è dovuta alla sua capacità di vincolare con la forza il comportamento dei consociati.

Ogni norma giuridica si esprime con una proposizione ipotetica la quale, secondo un giudizio a sua volta ipotetico, dispone che se il soggetto tiene un determinato comportamento difforme al comando o al divieto posto, va incontro ad una sanzione.

Sostiene Kelsen che "Se si assume che la prima norma che proibisce il furto sia valida solo se la seconda norma colleghi al furto una sanzione, la prima norma è certamente superflua in una esposizione esatta del diritto. Seppure esiste, la prima norma è contenuta nella seconda, che è l'unica norma giuridica genuina".

Una norma attribuisce pertanto una sanzione ad un illecito commesso. Affinché il giudice possa disporre della pena nei confronti del trasgressore,

è necessaria l'esistenza di una norma specifica che imputi la sanzione a causa della violazione della prima norma. "Devono esistere pertanto due norme distinte: una la quale disponga che un organo deve eseguire una sanzione contro un soggetto, ed un'altra la quale disponga che un altro organo deve eseguire la sanzione disposta dalla seconda, e così via" fino a giungere all'individuazione di una norma fondamentale la quale sta a fondamento della validità di tutte le norme che costituiscono un ordinamento giuridico.

Come già accennato, la caratteristica della teoria kelseniana consiste nel criterio secondo il quale il riconoscimento di una sfera di validità della norma giuridica non si identifica né con quella dei fatti né con quella delle valutazioni emozionali. Il diritto stesso non è mai un fatto e non si identifica mai con i comportamenti effettivi degli individui che ad esso sono sottoposti. Si viene a costituire pertanto una sorta di "terzo regno" che, secondo i commentatori, costituisce l'originalità e la forza della dottrina di kelsen, terzo regno che si distingue dal positivismo ottocentesco, gli esponenti del quale sostenevano che il diritto consisteva in un comando o nell'azione imperativa dello stato o di qualche altra autorità.

Dunque secondo Kelsen il diritto non coincide con il fatto e una norma può definirsi giuridica soltanto se stabilisce la sanzione o se può essere collegata comunque ad una sanzione. Pertanto la giuridicità di una norma deriva dal fatto che vi sia una sanzione che punisca un illecito.

In sostanza seguendo tale teoria si desume che devono sussistere due norme distinte: una norma la quale disponga che un organo debba eseguire una sanzione contro un soggetto ed un'altra norma la quale disponga che un altro organo debba eseguire una sanzione nei confronti del primo organo nel caso che la prima sanzione non sia eseguita. In tal modo il

Kelsen fonda la costruzione a gradini (principio di gerarchia delle norme giuridiche) dell'ordinamento giuridico per cui la validità di una norma deriva sempre da una norma superiore.

In origine ogni ordinamento giuridico, deve avere una unica norma formale. In un tale ordinamento ogni norma giuridica viene prodotta da un'altra norma giuridica e così via, in base a delle procedure che sono state prefissate. Alla fine di questo ordinamento si trova una norma fondamentale che si autoproduce. L'ordinamento stesso, sostiene Kelsen, che è in sé completo, ha il compito di risolvere ogni problema che possa presentarsi al suo interno.

VI. Il problema della norma fondamentale

Secondo Kelsen *“Nella norma fondamentale, in ultima istanza, trova la sua base il significato normativo di tutti i fatti che costituiscono l'ordinamento giuridico. Soltanto in base al presupposto della norma fondamentale il materiale empirico può essere inteso come diritto, cioè come sistema di norme giuridiche. Secondo la natura di questo materiale, cioè secondo gli atti che debbono essere determinati come atti giuridici, si regola anche il contenuto particolare di quella norma, fondamentale che sta alla base di un determinato ordinamento giuridico. Essa è soltanto l'espressione del presupposto necessario per comprendere positivisticamente il materiale giuridico. Essa non vale come norma giuridica positiva, perché non è prodotta nel corso del procedimento del diritto; essa non è posta, ma è presupposta come condizione di ogni posizione del diritto, di ogni procedimento giuridico positivo. Essa vuol dare soltanto la coscienza di ciò che tutti i giuristi fanno per lo più incoscientemente quando, nel comprendere il loro oggetto, rifiutano un diritto naturale dal quale porrebbe essere dedotta la validità dell'ordinamento giuridico positivo, ma intendono però questo diritto positivo come ordinamento valido, non già come realtà psicologica, ma come norma. Con la teoria della norma*

fondamentale, la dottrina pura del diritto tenta di rilevare, attraverso all'analisi dei procedimenti effettivi, le condizioni logico-trascendentali del metodo, sinora usato, della conoscenza giuridica positiva".

Nel sistema elaborato dal Kelsen emerge la evidenziazione dello stato identificato con lo stesso diritto, come poc'anzi accennato. E' lo stato ad attribuire alla norma giuridica il carattere di doverosità e quindi l'imputabilità della sanzione all'illecito.

Secondo Kelsen tale norma fondamentale, configurabile e definibile come costituzione, non è posta ma piuttosto si tratta di una norma presupposta la quale è, come si dice, produttrice di diritto per la ragione che "l'individuo o l'assemblea degli individui che hanno approvato la costituzione su cui si basa l'ordinamento giuridico sono considerati un'autorità".

La norma fondamentale si riferisce quindi solo ad una costituzione che sia effettivamente statuita ed efficace. Una costituzione è efficace quando le norme prodotte in conformità con le sue disposizioni, sono seguite ed applicate. La funzione dello stato è quella di regolare la vita dei consociati, mediante la coazione.

Tuttavia così ragionando emerge un punto critico di tale teoria consistente nella differenziazione tra validità ed efficacia del diritto e cioè tra elemento formale e quello storico sociale.

In tal senso Kelsen, come già poco sopra richiamato, sostiene che a capo di ogni ordinamento si trova una norma formale la quale si autoproduce e dalla quale discendono le altre norme fino alla completezza nel senso che l'ordinamento stesso deve essere capace di risolvere ogni problema che possa presentarsi al suo interno mediante il diritto positivo, al di là di ogni eventuale valutazione morale, politica, etica, sociologica. Tuttavia, nella pratica, la completezza di un ordinamento giuridico può incontrare dei

limiti quando ad esempio un determinato caso concreto possa non riscontrare, in quello stesso ordinamento, una norma positiva di comportamento. In tale situazione l'interprete può fare riferimento al procedimento analogico per cui si va a ricercare la sussistenza di casi simili, che possano essere regolamentati dall'ordinamento giuridico preso in considerazione. Comunque, anche a seguito di tale applicazione, può darsi che si verifichi la carenza di un'altra norma positiva applicabile al caso concreto analizzato. Per questo motivo il giudice può decidere tenendo conto dei principi generali (analogia iuris) consistenti in quei principi che sono ricavabili dal sistema vigente. Ovviamente occorre che alla base di tale procedimento analogico siano posti alcuni requisiti quali la eadem ratio tra i casi rilevati. Inoltre il procedimento analogico non è espletabile nel caso di norme penali ed eccezionali, emanate cioè per particolari e del tutto specifici casi.

L'ordinamento giuridico viene così visto come un sistema dinamico di norme in quanto il diritto produce ulteriore diritto e così via. Al contrario un sistema basato sul diritto naturale è improntato alla staticità in quanto si fonda sulla morale che riproduce sempre se stessa.

Kelsen si rifà a Kant ³ per spiegare l'origine della norma fondamentale la quale si configura quale presupposto logico trascendentale.

Si può dire, come ha evidenziato qualche commentatore, che l'elaborazione di tale sistema conduce ad una struttura piramidale a rovescio

³ Kelsen si ispirò all'ideale della purezza metodologica di Immanuel Kant per costruire una teoria del diritto autonoma dalla sociologia e dalla filosofia morale.

Il problema fondamentale per Kant è quello di sapere se la ragione possa giungere alla conoscenza del soprasensibile e del trascendente, cioè alla conoscenza metafisica, oppure se essa non possa uscire dai limiti dell'esperienza.

dell'ordinamento giuridico, considerato come l'intero sistema si basa su un'unica norma fondamentale dalla quale derivano tutte le altre. Di conseguenza si viene a costituire la gerarchia tra le varie norme.

Nello sviluppo delle proprie teorie Kelsen, tuttavia, incontra delle discrepanze. Come stavamo accennando poco sopra, egli infatti si rende conto che la sua teoria della purezza del diritto comporta una problematicità incentrata sulla distinzione tra la validità e l'efficacia del diritto e cioè tra elemento formale e quello storico sociale. Pertanto il famoso giurista, dando nuovi sviluppi alla sua teoria, ritiene che il positivismo giuridico deve trovare un compromesso tra la teoria normativistica, per la quale tra validità ed efficacia non vi è un rapporto, e la teoria sociologica, per la quale la validità del diritto si risolve nella sua efficacia.

In tal modo Kelsen, nella teoria generale opera una revisione della sua posizione. Viene sminuita l'importanza della imputazione e del giudizio ipotetico insito nella norma giuridica. Si stabilisce che la norma giuridica è la forma giuridica del comando: si distingue tra la volontà (cioè l'essere) e la validità della norma (cioè il dover essere) nei confronti dei quali sussiste una connessione, nel senso che la validità consiste nel significato stesso dell'atto di volontà.

Anche la norma fondamentale in realtà non viene più considerata come norma presupposta bensì come norma rinviante ad un atto di volontà che la pone.

VII. Il primato del diritto internazionale rispetto a quello dei singoli Stati

Una delle fondamentali ricerche compiute dal Kelsen è quella che porta alla considerazione del primato del diritto internazionale rispetto a quello dei

singoli stati. Secondo Kelsen l'ordinamento internazionale è superiore agli ordinamenti dei singoli stati: "Lo stesso principio di effettività da cui l'ordinamento statale trae la propria validità è una norma di diritto internazionale".

Al di sopra pertanto di tutti gli ordinamenti giuridici si pone quello del diritto internazionale il quale per potersi considerare come tale necessita di un sistema sanzionatorio. Il concetto di diritto internazionale viene considerato del tutto particolare poiché trattasi di un ordine non gerarchico: tutti gli stati infatti sono eguali, la fonte giuridica generale, valevole per tutti questi stati, per eccellenza in tale ordine è costituita dalla consuetudine (vi sono poi i trattati internazionali).

La guerra costituisce il sistema sanzionatorio secondo il principio di autotutela (che ricordiamo non è applicabile all'interno dello stato contemporaneo salvo del tutto particolari eccezioni). In tal modo il diritto internazionale viene posto quale sistema normativo che può portare i suoi benefici ai vari problemi mondiali in modo da preservare la pace.

- Hans Kelsen, Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. it. di R. Treves, Einaudi, Torino, 1967

- Hans Kelsen, La dottrina pura del diritto; saggio introduttivo e traduzione di Mario G. Losano Torino, 1966

- Hans Kelsen , Teoria generale del diritto e dello Stato Milano, 1963

Siena, febbraio 1988

